



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. 350/2012

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di:

**CAMPAGNA LUPIA – CAORLE – JESOLO – MARCON – MIRA – MUSILE DI PIAVE
NOVENTA DI PIAVE – PRAMAGGIORE – SALZANO – S.MARIA DI SALA**

Al Sig. Commissario Straordinario del Comune di
MIRANO

Oggetto: Elezioni amministrative di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012. Adempimenti preparatori del procedimento elettorale. **Propaganda elettorale e comunicazione politica.** Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

In vista delle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 p.v., si reputa opportuno fornire alcune indicazioni concernenti la fase di presentazione delle candidature e la propaganda elettorale.

Al riguardo, si rinvia alle direttive fornite con circolare Proc. n. 434/2011 Prot. n. 7396 in data 21.3.2011 (che si allega in copia) in occasione del precedente turno di elezioni amministrative – con una diversa scansione temporale da correlare all'anno in corso e alla suddetta data di inizio della votazione - contenute in particolare ai seguenti punti: *autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature; inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda; propaganda elettorale fonica su mezzi mobili; concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio; uso di locali comunali; agevolazioni postali e fiscali; diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici; inizio del divieto di propaganda.*

In ordine agli altri punti della citata circolare, si forniscono di seguito, per chiarezza espositiva, le seguenti precisazioni:

a) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa.

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, ferme restando le indicazioni fornite con circolare Prot. n. 6809 del 7 marzo 2012, si ribadisce che non si ritengono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa, da ultimo, con legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012). Deve pertanto ritenersi che trovi tuttora applicazione l'orientamento del Consiglio di Stato espresso con parere n. 283/00 - Sezione Prima - del 13 dicembre 2000, peraltro sinteticamente riassunto al punto 2 della citata circolare Prot. n. 7396 del 21.3.2011.

Con l'occasione, si segnala che sul sito www.interno.it può essere consultata la Pubblicazione n. 5 contenente "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" – Edizione 2012.

b) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda (art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81).

Ai sensi della normativa citata, **nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale, e cioè dal 7 marzo, e per tutta la durata della stessa,** è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro attività.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, sanzionato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 29 della legge n. 81/93, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo, sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

c) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130).

Le giunte comunali, **dal 33° al 31°** giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, **da martedì 3 aprile a giovedì 5 aprile 2012**), dovranno stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati, **nonché di coloro che, non partecipando direttamente alla competizione**, avranno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro **lunedì 2 aprile 2012**), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste di candidati. Si rammenta che le istanze possono essere trasmesse ai comuni in originale o via telefax, oppure, in alternativa, possono essere preannunciate previamente per via telegrafica o telematica; queste ultime sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorché, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate con l'originale delle stesse o con telefax.

Le giunte municipali dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste partecipanti alle consultazioni, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle liste. Pertanto, gli organi preposti all'esame delle candidature dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni a questa Prefettura e, contestualmente, ai sindaci dei comuni interessati al fine di consentire la tempestiva assegnazione degli spazi e dar modo agli interessati di eseguire le affissioni quanto prima. **Le Forze di Polizia**, cui la presente è diretta per conoscenza e i Sigg. Sindaci dei comuni interessati, vorranno vigilare assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, in attuazione della circolare della Direzione Centrale del Ministero dell'Interno a carattere permanente n. 1943/V dell'8 aprile 1980 (Pubblicazione "Disciplina della propaganda elettorale").

d) Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (legge 22 febbraio 2000, n.28). Come noto, dalla data di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno antecedente la votazione, data di affissione del relativo manifesto) e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale – n. 68 del 21 marzo 2012 è stata pubblicata la Deliberazione n. 43/12/CSP in data 15 marzo 2012 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dirette dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012".

Il suddetto provvedimento è anche consultabile sul sito **www.agcom.it**.

Al riguardo, in relazione a segnalazioni o quesiti pervenuti in occasione di precedenti consultazioni in ordine a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, si rammenta che le relative segnalazioni devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente alla predetta Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.

Si pregano i Sigg. Sindaci dei comuni interessati, nel dare notizia del contenuto della presente circolare ai Presidenti delle Sottocommissioni elettorali circondariali, ai segretari comunali, ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici nonché agli organi di stampa e alle emittenti radiotelevisive locali, di raccomandare la **piena osservanza delle relative prescrizioni**, vigilando sulla corretta e tempestiva attuazione delle medesime. Si resta in attesa di un cortese cenno di intesa e di assicurazione.

IL PREFETTO
(Cuttaia)

Ultima modifica il 27/03/2012

TRATTO DALLA RETE DA GIANFRANCO BATTISTON